



Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19)

Modifica del 5 gennaio 2022

Il Dipartimento federale dell'interno,

visti gli articoli 23 capoverso 2 e 33 dell'ordinanza del 4 giugno 2021¹ sui certificati COVID-19,

ordina:

I

Gli allegati 2 e 5 dell'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 6 gennaio 2022 alle ore 00.00².

5 gennaio 2022

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset

¹ RS **818.102.2**

² Pubblicazione urgente del 5 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 2
(art. 13, 14, 15 e 33)

Disposizioni particolari sui certificati di vaccinazione COVID-19

N. 3.2 lett. g

- 3.2 Per vaccinazione completa s'intende la somministrazione di almeno due dosi dei seguenti vaccini:
- g Nuvaxovid / NXV-CoV2373 / Novavax.

N. 3.5 lett. b

- 3.5 I vaccini che presentano comprovatamente la stessa composizione, ma sono immessi in commercio da un licenziatario con un altro nome, sono equiparati ai vaccini menzionati nei numeri 3.1–3.4. È considerata dimostrata l'equivalenza per i seguenti prodotti su licenza di vaccini:
- b. prodotti su licenza di Nuvaxovid / NXV-CoV2373 / Novavax:
 - NXV-CoV2373 / Covovax

Allegato 5
(art. 22 e 23 cpv. 1 e 2)

Elenco dei certificati esteri riconosciuti

N. 2.1

2.1 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione, di guarigione e di test che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi in uno dei seguenti Paesi:

- Albania
- Andorra
- Armenia
- Capo Verde
- El Salvador
- Georgia
- Isole Färöer
- Israele
- Macedonia del Nord
- Marocco
- Moldova
- Monaco
- Montenegro
- Panama
- Regno Unito
- San Marino
- Santa Sede (Città del Vaticano)
- Serbia
- Thailandia
- Turchia
- Ucraina
- Uruguay

N. 2.3

2.3 Sono riconosciuti i certificati di vaccinazione che sono interoperabili conformemente al regolamento (UE) 2021/953 e che sono stati emessi in uno dei seguenti Paesi:

- Libano
- Tunisia

